FRENDY ENERGY
l'energia amica

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DOCUMENTI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Assemblea degli Azionisti
del 18 maggio 2021

EDISON
EDF GROUP

INDICE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione pag. 3

DOCUMENTI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Parte Ordinaria
Relazione finanziaria
- Proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno pag. 7

Revisione legale dei conti
- Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione sul punto 3 dell'ordine del giorno pag. 9

Parte Straordinaria
Modifiche statutarie
- Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione sul punto 4 dell'ordine del giorno pag. 12

ALLEGATI

Proposta motivata del Collegio sindacale

Statuto con evidenza delle modifiche proposte

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione

(Pubblicato in data 30 aprile 2021)

Frendy Energy S.p.A. comunica che le date e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora ulteriori provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data del 18 maggio 2021 o del 25 maggio 2021 – dovessero intervenire in relazione all'attuale situazione epidemiologica e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("**Frendy Energy**" o la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Milano, Via Agnello 18 – presso lo Studio Notarile Marchetti – per martedì 18 maggio 2021 alle ore 15.30 in prima convocazione e occorrendo per martedì 25 maggio 2021, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Ordinaria

Relazione Finanziaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione della perdita dell'esercizio 2020.

Revisione legale dei conti

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023; delibere relative.

Parte Straordinaria

Modifiche statutarie

4. Modifica degli artt. 2, 7, 9, 17, 18, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48 dello statuto e introduzione dell'art. 53; delibere relative.

Legittimazione all'intervento

Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al rappresentante designato (Computershare S.p.A.) come *infra* precisato, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi **venerdì 7 maggio 2021** – ***Record Date***). Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date,* mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record*

Date non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire in conformità alla normativa applicabile, purché entro l'inizio dei lavori assembleari di ciascuna convocazione e fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in Assemblea possono aver luogo esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al rappresentante designato (Computershare S.p.A.).

Intervento e Voto per delega tramite il Rappresentante Designato da Frendy Energy S.p.A.

Al fine di contenere i rischi derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19, **l'intervento in Assemblea potrà svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undieces* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("**TUF**") (il "**Rappresentante Designato**"), come consentito dall'art. 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 106, commi 4 e 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27. Per la presente Assemblea la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Computershare S.p.A.**

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto (la "**Delega 135-*undecies***"), mediante la compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "**Modulo di Delega 135-*undecies***";
- ovvero, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF (la "**Delega/Subdelega 135-*novies***"), mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato "**Modulo di Delega/Subdelega 135-*novies***";

(nel seguito la Delega 135-*undecies* e la Delega/Subdelega 135-*novies,* congiuntamente, la "**Delega al Rappresentante Designato**" e il Modulo di Delega 135-*undecies* e il Modulo di Delega/Subdelega 135-*novies*, congiuntamente, il "**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**").

Il conferimento della Delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

I Moduli di Delega al Rappresentante Designato sono reperibili sul sito *internet* della Società (https://frendyenergy.edison.it/assemblea-2021).

La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** a esso riservate, con una delle seguenti alternative modalità:

a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it il Modulo di Delega al Rappresentante Designato riprodotto informaticamente (formato PDF);

b) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere il Modulo di Delega al Rappresentante Designato riprodotto informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;

c) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia del Modulo di Delega al Rappresentante Designato riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale del Modulo di Delega al Rappresentante Designato, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano, appena possibile.

La trasmissione del Modulo di Delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega al Rappresentante Designato.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La Delega 135-*undecies* e le relative istruzioni di voto dovranno pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro venerdì 14 maggio 2021 per la prima convocazione, ovvero entro venerdì 21 maggio 2021, per la seconda convocazione**) al Rappresentante Designato. La Delega 135-*undecies* e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro i medesimi termini rispettivamente di venerdì 14 maggio 2021 e venerdì 21 maggio 2021.

La Delega/Subdelega 135-*novies* e le relative istruzioni di voto dovranno pervenire **entro lunedì 17 maggio 2021 alle ore 12.00 per la prima convocazione**, **ovvero entro lunedì 24 maggio 2021 alle ore 12,00 per la seconda convocazione**, fermo restando che Computershare S.p.A. potrà accettare le Deleghe/Subdeleghe 135-*novies* e/o istruzioni di voto anche dopo i suddetti termini e sino dell'apertura dei lavori assembleari. La Delega/Subdelega 135-*novies* e le relative istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzata ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

L'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e le istruzioni relative alle modalità di intervento saranno comunicate dalla Società individualmente ai soggetti legittimati.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776826/11, nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Frendy Energy ammonta ad Euro 14.829.311,75 ed è composto da n. 59.317.247 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Frendy Energy all'indirizzo https://frendyenergy.edison.it/assemblea-2021.

Gli Azionisti e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di Frendy Energy (https://frendyenergy.edison.it/assemblea-2021) e sul quotidiano MF Milano Finanza del 30 aprile 2021.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino

PARTE ORDINARIA – RELAZIONE FINANZIARIA

Punti 1 e 2 dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020
Destinazione della perdita dell'esercizio 2020

Proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con una perdita di 68.228,28 euro (arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio). Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

PRIMA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio di Frendy Energy e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e la relazione degli amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 2429 del codice civile;
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di 68.228,28 euro (arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio)."

SECONDA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di 68.228,28 euro (arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio) a fronte di capitale e riserve per 13.060.255 euro;

delibera

- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, che ammonta a 68.228,28 euro

(arrotondata a 68.228 euro nei prospetti di bilancio)."

Milano, 30 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino

PARTE ORDINARIA – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Punto 3 dell'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023; delibere relative.

Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 è terminato, per compiuto mandato, l'incarico di revisione legale dei conti affidato a Deloitte & Touche S.p.A.; al riguardo, si richiama la circostanza che Frendy Energy è controllata da Edison S.p.A. (**Edison**), che è titolare di una partecipazione pari al 76,97% del capitale sociale ed esercita attività di direzione e coordinamento su Frendy Energy.

Si evidenzia inoltre che le "Linee Guida Conferimento incarichi e valutazione requisiti di indipendenza dei revisori" di Edison, applicabili anche alle società da questa controllate, prevedono che, di norma, queste affidino l'incarico di revisione legale alla medesima società di revisione incaricata della revisione legale della controllante; ciò al fine di mettere il revisore di Edison -tenuto ad assumere, ai sensi dell'art. 10-*quinquies* (relativo alla Revisione legale del bilancio consolidato) del Decreto Legislativo 39/2010, la responsabilità integrale dell'espressione del giudizio relativo al bilancio consolidato- nella condizione di verificare, nella massima estensione possibile, i bilanci delle società da essa controllate, e quindi senza dover effettuare, in linea di principio, attività di verifica sul lavoro svolto da altri revisori.

Dal punto di vista procedurale l'assemblea delibera riguardo al conferimento del nuovo incarico sulla base di una proposta motivata del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Il Collegio sindacale ha quindi presentato, conformandosi alle *policy* sopra richiamate, la propria proposta motivata per il conferimento a KPMG S.p.A. ("**KPMG**") - revisore legale dei conti di Edison - dell'incarico di revisione legale di Frendy Energy per il triennio 2021-2023, sulla base della proposta di servizi professionali formulata al riguardo dalla stessa KPMG.

La proposta presentata da KPMG si riferisce anzitutto alla revisione legale dei conti, e cioè la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato (inclusa la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alle norme di legge), la revisione sulle situazioni contabili di società partecipate predisposte ai fini del bilancio consolidato di Frendy Energy, nonché la revisione del *reporting package* di fine esercizio destinato a confluire nel bilancio consolidato della capogruppo Edison, per un onorario complessivo annuo di 24.475 euro e per un totale di 445 ore.

Sono poi previste una serie di verifiche aggiuntive rispetto alla revisione legale riguardanti la revisione della relazione semestrale della Società e consolidata, che Frendy Energy, in quanto emittente con strumenti negoziati sull'AIM, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è tenuta a redigere, per un onorario annuo complessivo di 2.750 euro e per un totale di 50 ore.

Sono infine contemplate ulteriori attività di controllo che per disposizioni legislative o regolamentari devono essere svolte dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e cioè le verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, per un onorario annuo complessivo di 825 euro e per un totale di 15 ore.

Per maggior dettagli in tema di corrispettivi relativi al nuovo incarico e di criteri di adeguamento degli stessi, che pure devono essere approvati di questa assemblea, si rinvia a quanto riportato nella proposta formulata da KPMG.

La proposta motivata del Collegio sindacale per la nomina di KPMG è allegata alla presente relazione.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

TERZA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- esaminata la proposta motivata del Collegio sindacale in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale alla Società di revisione KPMG S.p.A., predisposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 39/2010[, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A"];
- preso atto dei termini e delle condizioni indicati nella proposta formulata dalla stessa società di revisione relativa allo svolgimento delle attività di revisione legale dei conti, di revisione contabile limitata del bilancio semestrale di società e consolidato del gruppo Frendy Energy, la cui redazione è richiesta dal regolamento emittenti AIM, nonché allo svolgimento di ulteriori attività di verifica di natura contabile o richieste da disposizioni di legge o regolamentari di competenza del revisore legale dei conti;

delibera

- di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2021 al 2023 alla Società di revisione KPMG S.p.A., riferito alle sottoindicate attività, ore e corrispettivi annui:

Attività	***Ore annuali***	***Onorari annuali***
Revisione legale del bilancio d'esercizio	180	9.900
Revisione legale del bilancio consolidato	40	2.200
Revisione contabile della situazione contabile consolidata predisposta ai fini del consolidamento della Frendy Energy e sue controllate	40	2.200
Verifica nel corso dell'esercizio della regolare	15	825

tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili		
Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge predisposta ai fini del consolidamento	10	550
Procedure di revisione sulle situazioni contabili di altre società partecipate predisposte ai fini del bilancio consolidato della Società	160	8.800
Totale revisione legale	**445**	**24.475**
Revisione contabile limitata della situazione contabile semestrale predisposta ai fini del consolidamento della Frendy Energy e sue controllate	50	2.750
Totale revisione contabile	**50**	**2.750**
Verifiche necessarie al fine della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	15	825
Totale altri incarichi obbligatori	**15**	**825**
TOTALE	**510**	**28.050**

con la precisazione che ai corrispettivi sopraindicati saranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute e documentate per lo svolgimento del lavoro, nella misura massima del 5% degli onorari, oltre all'eventuale contributo di vigilanza nella misura dovuta;

- di approvare che i corrispettivi, come indicati nella tabella di cui sopra:

  a) potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio 2022, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente;

  b) potranno essere adeguati al verificarsi di circostanze rilevanti, eccezionali e non prevedibili al momento della predisposizione della proposta, tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella stessa saranno discusse per formulare un'integrazione scritta alla proposta, fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste e dovrà essere autorizzato, in via preventiva, da Frendy Energy (e per essa dal Consiglio di Amministrazione). Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente;

il tutto come meglio dettagliato nella proposta di KPMG".

Milano, 30 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino

PARTE STRAORDINARIA – MODIFICHE STATUTARIE

Punto 4 dell'ordine del giorno

Modifica degli artt. 2, 7, 9, 17, 18, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48 dello statuto e introduzione dell'art. 53

Relazione del Consiglio di amministrazione e proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

con riferimento alle **proposte di modifica** di una serie di articoli dello statuto e all'introduzione dell'art. 53 si segnala quanto segue.

Un primo gruppo di modifiche è volto a recepire gli aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM Italia introdotti da Borsa Italiana S.p.A. a luglio 2020, in particolare l'obbligo di introdurre clausole relative al ruolo del Panel in caso di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e alla revoca dalla negoziazione sull'AIM, secondo la formulazione indicata nello stesso Regolamento e quindi:

- sancendo la competenza del Panel ad adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della società e/o degli azionisti, qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese le decisioni eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), nonché di disporre anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati (art. 48);
- introducendo la procedura da seguire nel caso in cui sia richiesta a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione alle negoziazioni sull'AIM, prevedendo in particolare che la società debba comunicare preventivamente tale intenzione informando anche il Nominated Advisor e Borsa Italiana S.p.A.;
- specificando il *quorum* deliberativo per l'approvazione da parte dell'assemblea della richiesta di revoca(90% dei partecipanti, salvo le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM), e disponendo che tale *quorum* deliberativo si applica a qualunque decisione suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della relativa disposizione statutaria (art. 17).

Un secondo gruppo di modifiche proposte (artt. 2, 18, 21, 34, 35, 36, 46) prevede semplificazioni nelle modalità di gestione degli organi sociali di Frendy Energy, anche in ragione dell'evoluzione nelle prassi intervenute a seguito dello sviluppo tecnologico, principalmente con riguardo a:

- le modalità con cui effettuare le comunicazioni tra soci e società;
- le modalità di intervento in assemblea (introducendola possibilità di nominare un rappresentante designato);
- le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio con riguardo ai mezzi di comunicazione a distanza.

Con l'occasione è stata anche proposta l'introduzione della previsione di "incorporare" mediante rinvio alle disposizioni di tempo in tempo vigenti, i requisiti richiesti agli

amministratori e ai sindaci (artt. 30, 31, 32, 40), e la possibilità di procedere all'identificazione degli azionisti secondo i criteri stabiliti dalla legge (art. 53).

Sono infine previste modifiche di mero coordinamento del testo o di allineamento dello stesso alla normativa vigente o alla prassi usualmente seguita (artt. 7, 9, 25, 32, 38, 39, 40, 41, 44).

Le proposte di modifica del vigente statuto di Frendy Energy sopra descritte sono evidenziate nel testo di statuto allegato alla presente relazione. Tali modifiche non determinano l'insorgere dei presupposti per l'esercizio del diritto di recesso.

Tutto ciò premesso, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione.

QUARTA DELIBERAZIONE

"*L'assemblea degli Azionisti,*

- esaminata e discussa la Relazione del Consiglio di amministrazione al presente argomento dell'ordine del giorno;
- preso atto delle proposte di modifica e integrazione di taluni articoli dello statuto;

delibera

- di modificare gli artt. 2, 7, 9, 17, 18, 21, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48 dello statuto e di introdurre l'art. 53 come indicato nel testo [che si allega al presente verbale sotto la lettera "B"];
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché ad ogni altro amministratore *pro tempore*, in via tra loro disgiunta e con facoltà di farsi sostituire o avvalersi di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione delle delibere che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché le stesse siano iscritte nel registro delle imprese a norma di legge, nonché la facoltà di apportare alle medesime delibere tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché ad ogni altro amministratore *pro tempore*, in via tra loro disgiunta e con facoltà di farsi sostituire o avvalersi di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per depositare, ai sensi di legge, il testo dello statuto con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente delibera."

Milano, 30 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino

FRENDY ENERGY S.P.A.

Ai Signori Soci di Frendy Energy S.p.A.

Oggetto: Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010.

Il Collegio Sindacale di Frendy Energy S.p.A. (**Società**)

PREMESSO

- che Frendy Energy S.p.A. è direttamente controllata da Edison S.p.A.;
- che, a seguito del termine del mandato attribuito a Deloitte & Touche S.p.A. (**Deloitte**), in data 28 aprile 2020 l'assemblea degli azionisti di Edison S.p.A. ha conferito a KPMG S.p.A. (**KPMG**) l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato per il novennio 2020-2028;
- che le "Linee Guida Conferimento incarichi e valutazione requisiti di indipendenza dei revisori" adottate da Edison S.p.A. e applicabili anche alle società da questa controllate prevedono che, di norma, queste affidino l'incarico di revisione legale alla medesima società di revisione incaricata della revisione legale della controllante Edison S.p.A., in modo da mettere il revisore di questa, tenuto ad assumere, ai sensi dell'art. 10-*quinquies* (relativo alla Revisione legale del bilancio consolidato) del Decreto Legislativo 39/2010 la responsabilità integrale dell'espressione del giudizio relativo al bilancio consolidato, nella condizione di verificare, nella massima estensione possibile, i bilanci delle società da essa controllate, e quindi senza dover effettuare, in linea di principio, attività di verifica sul lavoro svolto da altri revisori;
- che l'assemblea di Frendy Energy S.p.A. aveva precedentemente conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020 a Deloitte, all'epoca revisore legale anche della controllante Edison S.p.A.;
- che l'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 39/2010 prevede che l'assemblea deliberi il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti su proposta motivata dell'organo di controllo, determinando il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri di adeguamento durante l'incarico;
- che il Collegio Sindacale non ha ravvisato elementi ostativi a individuare KPMG quale soggetto da proporre all'assemblea di Frendy Energy S.p.A. al fine di condividere il medesimo revisore della capogruppo Edison S.p.A.;

CONSIDERATO

- che in data 8 aprile 2021 KPMG ha formulato le offerte per i servizi professionali riguardanti (i) la revisione legale del bilancio d'esercizio per il triennio 2021-2023 di Frendy Energy S.p.A., (ii) le verifiche necessarie per la sottoscrizione delle Dichiarazioni

fiscali, e che tali offerte prevedono, per ciascun esercizio, l'espletamento delle seguenti attività per i sotto indicati corrispettivi:

Attività	*Ore*	*Corrispettivo (euro)*
Revisione legale		
Revisione legale del bilancio d'esercizio	180	9.900
Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili	15	825
Verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e della sua conformità alle norme di legge predisposta ai fini del consolidamento	10	550
Procedure di revisione sulle situazioni contabili di altre società partecipate predisposte ai fini del bilancio consolidato della Società	160	8.800
Revisione legale del bilancio consolidato	40	2.200
Revisione contabile della situazione contabile consolidata predisposta ai fini del consolidamento della Frendy Energy e sue controllate	40	2.200
Totale revisione legale	**445**	**24.475**
Revisione contabile		
Revisione contabile limitata della situazione contabile semestrale predisposta ai fini del consolidamento della Frendy Energy e sue controllate	50	2.750
Totale revisione contabile	**50**	**2.750**
Altri incarichi obbligatori		
Verifiche necessarie al fine della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali	15	825
Totale altri incarichi obbligatori	**15**	**825**
Totale	**510**	**28.050**

- che le tariffe orarie stabilite per l'attività di revisione legale sono applicate anche alla revisione contabile e agli altri incarichi di revisione;

VERIFICATO

- che KPMG dispone di idonee misure per consentire l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità e per monitorare eventuali situazioni che possano compromettere l'indipendenza in relazione all'attribuzione e allo svolgimento dell'incarico;
- che KPMG ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e, sulla base delle informazioni acquisite, dispone di un'organizzazione e delle competenze tecnico-professionali adeguate all'ampiezza e alla complessità dell'incarico anche ai fini del rispetto delle disposizioni degli artt. 10-*ter* (Organizzazione interna) e 10-*quater* (Organizzazione del lavoro) del Decreto Legislativo 39/2010;
- che l'obiettivo e la portata dell'attività di revisione legale dei conti illustrati nella citata proposta, considerato anche il totale delle ore di revisione preventivate e del loro costo orario in relazione al *mix* per categoria professionale, risultano adeguati in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Frendy Energy S.p.A. a KPMG, revisore della capogruppo Edison S.p.A., consentirà di ottenere un più efficace coordinamento delle attività di revisione e un'ottimizzazione dei costi e contribuirà ad agevolare l'assunzione, da parte di quest'ultimo, della responsabilità integrale dell'espressione del giudizio relativo al bilancio consolidato ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del Decreto legislativo 39/2010;
- che la proposta stabilisce che ai corrispettivi previsti potranno essere aggiunti i rimborsi per le spese vive, le spese di segreteria e le altre spese sostenute e documentate per un importo che non potrà eccedere il 5% dei corrispettivi, nonché il contributo di vigilanza, se dovuto, alla Consob;
- che è previsto che i corrispettivi (i) potranno aumentare il 1° luglio di ogni anno, ad iniziare dal 1° luglio2022, nei limiti dell'aumento dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente, e (ii) potranno essere adeguati al verificarsi di circostanze tali da comportare un aggravio dei tempi rispetto a quanto stimato nella proposta (quali, a titolo esemplificativo, il cambiamento della struttura e della dimensione di Frendy Energy S.p.A., cambiamenti normativi, di principi contabili e/o di revisione, l'effettuazione di operazioni complesse poste in essere da Frendy Energy S.p.A. ulteriori procedure di revisione statuite da Consob mediante sue comunicazioni o principi di revisione), e che saranno oggetto di discussione con Frendy Energy S.p.A. per formulare un'integrazione scritta della proposta, fermo restando che l'adeguamento dei corrispettivi sarà valorizzato alle tariffe indicate nella proposta stessa, tenuto conto delle ore e della composizione delle risorse richieste. Ugualmente, se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente;

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte, che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023 sia affidato alla società di revisione KPMG S.p.A. – Via Vittor Pisani 25 – Milano, sulla base della proposta da essa formulata, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e i criteri per l'adeguamento dello stesso durante lo svolgimento dell'incarico.

12 aprile 2021

Il Collegio Sindacale

Prof. Ferdinando Superti Furga – Presidente

Avv. Renato Colavolpe – Sindaco effettivo

Dott. Luigi Migliavacca – Sindaco effettivo

STATUTO della FRENDY ENERGY S.P.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una Società per Azioni denominata "FRENDY ENERGY S.P.A."

Art. 2 - La società ha sede in Milano, all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.

Il domicilio legale dei soci~~, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore della società di revisione, se nominati~~, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali, salvo diversa elezione di domicilio comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, ~~con lettera raccomandata con avviso di ricevimento~~con le modalità sopra indicate, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre ~~i numeri di telefax o~~ gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.

Art. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e può essere prorogata una o più volte, oppure sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - La società ha per oggetto, anche per il tramite di società partecipate o controllate in Italia e all'estero:

- la produzione e la vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte generata;
- l'acquisizione, la trasformazione e la commercializzazione di energia elettrica;
- lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisizione, la vendita e la gestione di centrali per la produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, ivi incluse tra le altre, centrali idroelettriche, fotovoltaiche, eoliche, a ciclo combinato e a biomasse di ogni tipo e dimensione e di ogni relativo singolo componente;
- lo studio, la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie nel settore energetico ed ambientale, con particolare riferimento alla costruzione e alla gestione di impianti per la produzione di energia.

Il tutto nell'osservanza delle norme di legge ed, in particolare, sotto l'osservanza dei limiti stabiliti dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79, dal D.L. 28 agosto 2003 n. 239 e dalla Legge 23 agosto 2004 n. 239.

La società potrà, inoltre, fornire servizi di assistenza nel settore energetico ambientale e in campi analoghi ed affini all'oggetto sociale, e potrà accettare o concedere rappresentanze ed assumere incarichi di agenzia e ~~-~~più in generale mandati di natura commerciale e di distribuzione di materiali, prodotti, attrezzature e servizi, analoghi, affini o comunque correlati al conseguimento dell'oggetto sociale. Sono espressamente escluse le attività riservate a soggetti iscritti in appositi albi od elenchi a norma di legge.

La società potrà inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale e pertanto in via non prevalente:

– compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che siano

ritenute utili o necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali anche per obbligazioni di terzi, anche non soci;

– assumere, intervenire alla costituzione e cedere partecipazioni in altre società, imprese od enti, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sotto l'osservanza dei limiti fissati dal D.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 e dall'art. 1- *ter* comma 4 del D.L. 29 agosto 2003 n. 239.

Si precisa che qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria, compreso il rilascio di garanzie, non potrà essere esercitata nei confronti del pubblico (art. 106 e seguenti del D.L. 1 settembre 1993 n. 385) ed inoltre che non potrà essere prestato alcun servizio di investimento di cui agli articoli 1 e 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

La società potrà effettuare investimenti, anche per conto di terzi, nonché assumere ed accordare interessenze, quote, partecipazioni azionarie e non, in altri organismi costituiti o costituendi aventi scopi affini o complementari, salvo quanto disposto dall'articolo 2361 del Codice Civile.

La società potrà assumere finanziamenti dai propri soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 385/93 e della delibera del C.I.C.R. del 19 luglio 2005, n. 1058 e loro successive modifiche e/o integrazioni, e detti finanziamenti, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, non produrranno interessi salvo diversa delibera dell'assemblea.

TITOLO III
CAPITALE SOCIALE

Art. 5 - Il capitale sociale è di Euro 14.829.311,75 (quattordicimilioni ottocentoventinovemila trecentoundici e settantacinque centesimi) diviso in numero di 59.317.247 (cinquantanovemilioni trecentodiciassettemila duecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. L'assemblea straordinaria con apposita delibera potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

In caso di aumento del capitale sociale o di emissione di obbligazioni convertibili, ai sensi dell'art. 2441 c.c., è riservato agli azionisti ed agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili in azioni, il diritto di opzione, e purché ne facciano contestuale richiesta il diritto di prelazione sulle azioni e/o sulle obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inoptate, salva diversa deliberazione assunta dall'assemblea a norma di legge.

Art. 6 - Le azioni sono nominative fino a che ciò sarà prescritto dalle vigenti leggi; le azioni interamente liberate potranno essere nominative o anche al portatore in caso la legge in futuro lo consenta, a scelta dell'azionista. L'azione è indivisibile e in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un rappresentante comune e, qualora non sia stato nominato, le comunicazioni fatte dalla Società a uno soltanto dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Art. 7 - Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ~~ai sensi degli articoli 77-*bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("**TUF**")~~ con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia ~~/ Mercato Alternativo del Capitale~~, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**"). In caso di negoziazione sull'AIM le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D.lgs. 58/1998

(“TUF”)~~TUF~~.

Art. 8 - Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*.

Art. 9 - Il caso di pegno, usufrutto o sequestro delle azioni è regolato dall’art. 2352 c.c. e dalle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 10 - Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla società siano ammessi sull’AIM si applica la “disciplina sulla Trasparenza”, come prevista dal Regolamento Emittenti ~~dell’~~AIM, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi come definiti nel Regolamento medesimo.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto della soglia del 5% del capitale sociale con diritto di voto, è tenuto a comunicare alla Società la percentuale dei diritti di voto che possiede, in conseguenza di tali operazioni, entro cinque giorni lavorativi dal compimento delle stesse.

Inoltre, ogni azionista che possieda una partecipazione uguale o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è tenuto ad osservare il suddetto obbligo informativo, nel caso in cui la propria partecipazione vari in aumento o in diminuzione rispetto alle seguenti soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, e 90% ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l’azionista, la natura e l’ammontare della partecipazione,~~;~~ la data in cui l’azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM.

La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta la sospensione del diritto di voto per l’intera partecipazione.

TITOLO IV
AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 11 - La Società può emettere particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie ai sensi dell’art. 2348 c.c., azioni privilegiate nella ripartizione degli utili, azioni postergate nelle perdite, obbligazioni e obbligazioni convertibili~~,~~ e “*cum warrant*” e “*warrant*” ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente, demandando all’Assemblea o all’Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, a norma di legge.

Art. 12 - In accordo con quanto previsto dagli artt. 2346 e 2349 e 2350 c.c., la società può emettere, con delibera del Consiglio di Amministrazione altri strumenti finanziari diversi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, e, con delibera dell’assemblea straordinaria, può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore.

Art. 13 - Per consentire il raggiungimento degli scopi sociali, i soci potranno mettere a disposizione della società somme di denaro o altri mezzi finanziari, sia con versamenti in conto aumento di capitale sociale, sia quali finanziamenti fruttiferi od infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive azioni, secondo quanto sarà di volta in volta stabilito

dall'Organo Amministrativo.
Qualora non sia diversamente stabilito dall'organo amministrativo, i finanziamenti dei soci alla società si presumono fruttiferi.
In ogni caso i versamenti e finanziamenti dovranno essere effettuati dai soci nel rispetto delle norme di legge vigenti, anche di carattere fiscale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e di disciplina della raccolta del risparmio tra il pubblico, ai sensi del D.lgs. 385/93.
Art. 14 - La società può emettere obbligazioni ed obbligazioni convertibili in azioni, a norma degli artt. 2410 e ss. c.c.
La emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da Notaio, a norma dell'art. 2410 c.c.
La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Detto limite può essere superato a norma dell'art. 2412 c.c., se per l'eccedenza le obbligazioni emesse sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nel caso di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili stessi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 15 - L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria, a norma dell'art. 2420 *bis* c.c., o dagli amministratori nei casi e con le modalità previste dall'art. 2420 *ter* c.c.

TITOLO VI
ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea generale degli azionisti regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità alle leggi ed al presente statuto obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.
Art. 17 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e delibera sulle materie ad essa attribuite dagli artt. 2364 - 2364 *bis* - 2365 c.c. e dalle disposizioni di legge vigenti, nonché dal presente Statuto.
L'assemblea può anche deliberare che le azioni della società possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o su mercati anche non regolamentati ovvero la revoca della negoziazione sui predetti sistemi e/o mercati.
Nel caso in cui la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione alle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sull'AIM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'AIM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.
Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 *bis* c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, sono di competenza dell'organo cui è affidata l'amministrazione della società. L'Assemblea ordinaria viene convocata

almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ove particolari esigenze lo richiedano, oppure quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea può essere convocata anche entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso e in tal caso l'Organo Amministrativo segnala nella sua relazione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà inoltre essere effettuata senza ritardo, quando ne sia inoltrata richiesta da aventi diritto ai sensi legge.

Art. 18 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo, oppure dal Presidente dell'Organo Amministrativo oppure dagli altri organi sociali di controllo nei casi previsti dalla legge, nella sede sociale o anche altrove, purché in Italia, mediante avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e (ove applicabile) luogo dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può inoltre essere indicato un altro giorno successivo per l'assemblea di seconda convocazione, nonché eventuali ulteriori convocazioni di assemblea. L'avviso dovrà essere pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure in alternativa a scelta di chi ha provveduto a convocare l'assemblea su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Nazione o MF-Milano Finanza.

In deroga a quanto sopra previsto, qualora la società non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio ovvero le azioni non siano negoziate sull'AIM, l'assemblea può essere convocata anche mediante avviso comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ~~, oppure mediante raccomandata a mani, telefax,~~ o mediante messaggio di posta elettronica~~email~~, ~~sped~~ita~~ti~~inviati a tutti gli azionisti almeno otto giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 2366 c.c., precisandosi che l'avviso deve essere spedito ~~al numero di telefax,~~ all'indirizzo ~~di posta elettronica, o allo specifico recapito che risultino dal libro soci o che siano stati espressamente comunicati dal socio alla società~~ dei soci di cui all'art. 2 dello statuto~~con lettera raccomandata, anche a mani~~.

Art. 19 - L'Assemblea è validamente costituita anche in mancanza delle formalità suddette, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e degli organi di controllo.

In tale ipotesi dovrà essere data dal Presidente dell'assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Art. 20 - Hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le loro azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione almeno due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e che risultino inoltre regolarmente iscritti sul libro dei soci entro lo stesso termine.

Le azioni e le certificazioni depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo o che risulti essere andata deserta.

~~-~~Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione nell'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie

scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Art. 21 - Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altri soggetti, anche non soci, persone fisiche o giuridiche, associazioni o fondazioni, mediante semplice delega scritta, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 2372 c.c.

La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per la successiva convocazione.

E' consentita la delega per più assemblee, anche indipendentemente dal loro ordine del giorno, rilasciata con procura speciale o generale autenticata o redatta dal Notaio.

Le deleghe dovranno essere conservate agli atti della società.

La notifica della delega alla società per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'art. 135-*undecies* del TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e l'indicazione delle modalità con cui sono messe a disposizione le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute (anche unicamente, ove consentito dalla normativa applicabile) ~~a scelta di chi ha proceduto a convocare l'assemblea,~~ con l'intervento dei partecipanti ~~soci dislocati in più luoghi distanti~~ mediante mezzi di telecomunicazione~~e collegati in audio o video conferenza~~, purché~~'~~ siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- tale modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria);

~~- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;~~

- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

~~, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;~~

~~- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società ovvero le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.~~

~~Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potrà avvalersi dell'opera di un proprio~~

~~coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferirà all'assemblea.~~

~~Qualora il collegamento in video teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.~~

Art. 22 - Ogni azione ordinaria dà~~a'~~ diritto ad un voto.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

L'esercizio del diritto di voto in caso di conflitto di interessi, di usufrutto, di pegno e di sequestro di azioni è regolato dalla legge.

Art. 23 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ~~Vicepresidente~~ del Consiglio di Amministrazione se esistente, o da altra persona scelta fra gli azionisti presenti, con il voto della maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, che viene scelto con il voto della maggioranza dei presenti e occorrendo da due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio, individuato dal Presidente. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia presente o rappresentato un numero di soci sufficiente per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni. All'assemblea potranno partecipare, senza diritto di voto, anche consulenti e soggetti terzi inviati dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 24 - Le deliberazioni si prendono sempre in modo palese.

Art. 25 - Le nomine delle cariche sociali possono essere fatte anche per acclamazione unanime. ~~In caso di parità tra due candidati verrà eletto quello titolare di un maggior numero di azioni.~~

Art. 26 - L'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

Art. 27 - L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione e seconda convocazione con le maggioranze di legge.

Art. 28 - I verbali dell'Assemblea devono essere redatti senza ritardo, a norma dell'art. 2375 c.c., sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dagli scrutatori se nominati, e dal segretario, quando non siano redatti dal Notaio.

TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE – GESTIONE

Art. 29 - La Società è amministrata secondo il sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, fino a che l'assemblea straordinaria non opti per il sistema di amministrazione dualistico o per il sistema monistico. L'eventuale variazione di sistema ha effetto dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, a norma dell'art. 2380 c.c.

All'interno del sistema di amministrazione ordinario e tradizionale, rimane di competenza

dell'assemblea ordinaria, ai sensi degli artt. 2364 - 2364 *bis* c.c., la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da un minimo di tre fino a un massimo di undici membri, la nomina e la revoca degli amministratori e la determinazione dei loro compensi.

Art. 30 - Sono eleggibili alla carica di Amministratori le persone fisiche, capaci d'agire, anche non socie.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e che non siano in possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e possono essere revocati dall'assemblea in qualunque tempo.

Gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 31 - Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti. Nelle liste ~~nelle quali~~ i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici ~~, ciascuno~~ abbinati~~o~~ ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la p~~P~~residenza del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro sette giorni dalla data in cui dovrà tenersi in prima convocazione l'assemblea chiamata a nominare gli amministratori, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti applicabili per i membri del consiglio di amministrazione.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno (la "**Lista di Maggioranza**");

b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ~~n~~né~~e'~~ con la lista di cui alla precedente lettera a) ~~n~~né~~e'~~ con i soci che hanno presentato o votato la ~~lista di cui alla lettera a)~~Lista di Maggioranza e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espresso dagli azionisti. A tal fine non si terrà conto delle liste che

non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione di liste ai sensi del presente articolo.

-Nel caso in cui, nei termini di cui sopra, venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui, nei termini di cui sopra, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura.

Art. 32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 c.c. con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale anche al di fuori delle liste di cui al precedente articolo 31~~2~~, nel rispetto dei criteri di composizione stabiliti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea~~ o anche il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione~~, si intenderà dimissionario e quindi decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Il Consiglio di Amministrazione, ove non sia stato indicato nella Lista di Maggioranza e/o non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente; può eleggere, ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale od anche altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa applicabile.

La convocazione è fatta dal Presidente (ed in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci)~~,~~ con lettera raccomandata con avviso di ricevimento~~, telegramma, telex~~ o mediante messaggio di posta elettronica ~~spedita~~inviati ai Consiglieri e~~d~~ ai Sindaci almeno 3 giorni prima dell'adunanza - ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima -~~,~~ ~~al numero di fax,~~ all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati ~~per iscritto~~ alla società dagli amministratori e dai sindaci; la convocazione~~,~~ deve contener~~nt~~e l'ordine del giorno, la data, il luogo (ove applicabile) e l'ora della riunione.

~~In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con invio anche a mezzo telegramma, telefax, o posta elettronica, almeno 24 ore prima al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto alla società dagli amministratori e dai sindaci medesimi.~~

Art. 35 - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione~~, ove previsto nell'avviso di convocazione, e quindi a scelta di chi ha provveduto a convocare la riunione~~, possono ~~anche~~ essere tenute ~~in teleconferenza, audio conferenza o videoconferenza~~con l'intervento dei partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- tale modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria);
- il presidente della riunione deve poter accertare l'identità degli intervenuti;
- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi della riunione da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.
~~a condizione che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali i partecipanti potranno recarsi ovvero le modalità di collegamento, a condizione che tutti i partecipanti possano essere personalmente identificati dal Presidente e sia loro consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti e che il soggetto verbalizzante sia messo in condizione di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.~~
~~In tal caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente – o in caso di suo impedimento se presente il Vicepresidente – e il Segretario della riunione, o in alternativa il Notaio, che stende il verbale della adunanza che verrà sottoscritto da entrambi.~~
Art. 36 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto non può essere dato per rappresentanza o per delega. Le ipotesi di conflitto di interessi sono regolate dall'art. 2391 c.c.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza del rispetto delle formalità richieste per la convocazione allorché tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la ~~totalità~~ maggioranza degli amministratori~~, incluso il Presidente,~~ e ~~la maggioranza~~ dei sindaci in carica ed~~.~~ e~~E~~ventuali amministratori e/o sindaci assenti non si siano opposti ~~debbono confermare per iscritto che non si oppongono~~ a che la riunione si tenga in loro assenza ~~con dichiarazione acquisita agli atti della società~~.
Art. 37 - A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del segretario, se nominato, è conservato il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nel quale verranno trascritti i verbali delle deliberazioni adottate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario che può essere nominato a tempo indeterminato o anche per una singola adunanza, scegliendolo il Presidente anche fra estranei al Consiglio stesso.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, senza diritto di voto, anche consulenti e soggetti terzi invitati dal Presidente della riunione.
Il verbale sarà invece redatto da Notaio individuato dal Presidente nei casi previsti dalla legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno.
Art. 38 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione solamente di quanto è espressamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea degli azionisti.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare e delegare ~~le~~ proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo e/o a uno o più Amministratori~~ o legati~~; il Consiglio potrà altresì nominare uno o più direttori generali determinandone i poteri e gli emolumenti o compensi. ~~Potrà inoltre, osservate le forme prescritte dalla legge, nominare procuratori speciali per singoli atti o per determinate categorie~~

~~di atti, avvocati e procuratori alle liti.~~

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe ~~di volta in volta~~ rilasciate. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art. 2381, IV° comma, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;
- istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni inerenti al loro ufficio.

L'Assemblea può inoltre determinare un compenso annuo a favore dei componenti l'organo amministrativo in misura fissa o sotto forma di percentuale agli utili o di risultati intermedi anche di alcuni settori, comprensivo di eventuali compensi da attribuirsi al comitato esecutivo e/o all'amministratore/i delegato/i ove nominati, l'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, sarà poi cura degli amministratori attribuire nei limiti determinati i compensi ai singoli soggetti. L'assemblea straordinaria può inoltre attribuire agli amministratori il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'Assemblea può altresì deliberare un accantonamento annuale di fondi da iscriversi in bilancio in favore dell'Organo Amministrativo da liquidarsi alla cessazione del rapporto e/o stipulare polizze di assicurazione che prevedono una indennità di fine rapporto o mandato, o comunque inerenti o connesse all'attività degli amministratori.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di amministratori delegati, investiti di particolari cariche, i loro compensi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

E' escluso il risarcimento dei danni eventualmente arrecati agli amministratori revocati senza giusta causa o decaduti anzitempo dall'incarico purché ciò sia espressamente accettato al momento della nomina.

TITOLO VIII
RAPPRESENTANZA

Art. 39 - La firma e la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio ed in ogni sede amministrativa e giudiziaria spettano ~~a seconda delle deliberazioni dell'assemblea~~:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) al Vice-Presidente ~~Vice Presidente~~ del Consiglio di Amministrazione, se nominato, in caso di assenza o impedimento del Presidente;

c) al Consigliere o ai Consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione disgiuntamente dal Presidente, nei limiti ~~e per i soli atti contenuti nella~~della delega ricevuta.

Il compimento da parte degli amministratori di atti che eccedono i limiti dei loro poteri, o della delega ricevuta, costituisce giusta causa per la loro revoca, salvo l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni derivati alla società dal loro comportamento.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

Art. 40 - L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art. 2409 *bis*, ~~III~~ comma 2, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409 *bis* c.c. e dall'art. 41 u.c. dello statuto ~~che segue~~. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, la responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge e regolamentari vigenti.

Non possono essere eletti quali componenti del Collegio Sindacale, e se eletti decadono, coloro che non possiedano i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti.

TITOLO X

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41 - La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore contabile o da una società di Revisione, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che vengono scelti e nominati, ~~sentito il Collegio Sindacale~~ nel rispetto delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti, dall'assemblea la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di Revisione ~~per l'intera durata dell'incarico~~.

Qualora la società sia amministrata secondo il sistema ordinario, non faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio o le azioni non siano negoziate sull'AIM e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato anche solo dal Collegio Sindacale e in tal caso esso sarà costituito da componenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 - Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei Revisori e dei soggetti comunque incaricati del controllo contabile, si osservano le disposizioni del Codice Civile, e delle altre norme di legge vigenti.

TITOLO XI

BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 43 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, con la nota integrativa, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle norme di legge vigenti.

Art. 44 - Dagli utili netti dell'esercizio viene innanzitutto prelevato il cinque per cento da assegnarsi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente,

previa deduzione delle eventuali ulteriori assegnazioni a riserva e salve altre specifiche destinazioni che venissero deliberate dall'Assemblea, verrà ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Ove consentito dalla legge, l~~L~~'Organo Amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite ~~dall'art. 2433 *bis* del c.c~~dalla normativa *pro tempore* vigente.

Gli utili non riscossi si prescriveranno a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui saranno divenuti esigibili.

TITOLO XII

RECESSO - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

Art. 45 - Non è consentito al socio il diritto di recesso se non nei casi in cui questo è inderogabile per legge.

Art. 46 - Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società ~~che deve essere spedita~~inviati alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Per i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione del valore delle azioni al socio receduto, si osservano le disposizioni degli artt. 2437 *bis*, 2437 *ter*, 2437 *quater* e 2437 *quinquies* c.c. e le altre norme di legge vigenti.

In ogni caso il rimborso delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di un anno, che decorre dal ricevimento della comunicazione del recesso medesimo fatta alla società.

Art. 47 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento stabilisce le modalità di liquidazione, i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO XIII

OPA ENDOSOCIETARIA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48 - OPA ENDOSOCIETARIA - 1. In caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM e a partire da tale data di ammissione, si rendono applicabili per richiamo volontario (i) in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate ~~di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e~~ ai regolamenti Consob di attuazione ~~le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al regolamento emittenti approvato da Consob con delibera 11971/99 come successivamente modificata~~ ("**disposizioni di attuazione**"), e (ii) ~~tenuto conto relativamente a~~gli articoli 108 e 111 del TUF e ~~al~~le correlate disposizioni di attuazione, con ~~del~~le modifiche di seguito indicate ai commi 4 e 5.

2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

4. La disciplina del diritto di acquisto di cui all'articolo 111 del TUF troverà applicazione in favore di ciascun soggetto che venga a detenere una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale della società e che abbia dichiarato l'intenzione di volersi avvalere di tale diritto, a seconda dei casi, (i) in un documento di offerta; o (ii) con un avviso, quest'ultimo da pubblicarsi entro 45 giorni dal sorgere del diritto di acquisto, su almeno su uno dei quotidiani di cui all'art. 17 del presente statuto, e da comunicarsi alla società la quale provvederà a diffondere un comunicato al pubblico ai sensi della normativa applicabile.

5. Il prezzo delle azioni della società da corrispondersi in caso di esecuzione dell'obbligo e/o del diritto di acquisto di cui agli artt. 108 e 111 del TUF sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione della società, sentito il Collegio Sindacale, calcolato tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni; e (ii) il prezzo più elevato pagato per l'acquisto di azioni della Società, dal soggetto obbligato e/o avente diritto all'acquisto, nel corso dei 12 mesi precedenti il sorgere dell'obbligo e/o del diritto di acquisto, per quanto noto al Consiglio di Amministrazione.

~~2. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria ai sensi del precedente paragrafo 1 e nei termini previsti dalla disciplina ivi richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.~~

~~3. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio dei probiviri istituito da Borsa Italiana S.p.A. denominato "Panel".~~

Art. 49 - Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza di rapporti sociali tra i soci, tra la Società ed i soci, i loro eredi, gli Amministratori, i Revisori ed i Liquidatori, che abbia per oggetto diritti disponibili, sarà rimessa al Tribunale di Milano.

Art. 50 - È~~E'~~ escluso il diritto di recesso in caso di (a) proroga del termine; e/o (b) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari e/o (c) delibera assembleare di revoca della quotazione della azioni sull'AIM e/o (d) modifica e/o eliminazione dell'art. 48 in materia di OPA endosocietaria.

Art. 51 - Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge in materia.

Art. 52 - Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 c.c.

Art. 53 - La Società può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con

oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti ai sensi dell'articolo 83 *duodecies* del TUF.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

La Società deve comunicare al pubblico, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico nel formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.